



**COMUNE DI ALSENO**

Provincia di Piacenza

**RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN  
MATERIA DI DISCIPLINA DEL  
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

**ALLEGATO 3**

**Ricognizione delle principali previsioni comunali che  
risultano abrogate dalla nuova disciplina del  
contributo di costruzione**

**Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione a seguito dell'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale di recepimento della DAL n. 186/2018 i seguenti atti comunali sono abrogati o modificati come di seguito indicato.**

- 1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.1998:** “Recepimento con modifiche della deliberazione del Consiglio Regionale 04.03.1998 n. 849 – aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione”;
- 2. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.1999** “Nuove modalità per la determinazione del contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione. Recepimento delle disposizioni dettate dalla delibera di Consiglio Regionale n. 1108 del 29.3.1999” e allegato fascicolo “Modalità per la determinazione del contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione”, ad eccezione degli allegati E, E/1, E/2, F e G;
- 3. Regolamento Urbanistico Edilizio – Norme – Variante n. 1** approvata con atto del C.C. n. 23 del 20.06.2016 e aggiornamento per coordinamento con Variante n. 1 al PSC approvata con atto del C.C. n. 18 del 09/05/2019, viene modificato come di segue (le parti in rosso sono aggiunte – le parti barrate sono tolte):

#### **Art.36 – Contributo di costruzione**

~~4. Nel caso di decadenza del titolo abilitativo, ove le opere siano state completate almeno a livello della struttura e delle suddivisioni interne dei locali, il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere senza modifiche rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo non è soggetto all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. rideterminazione del contributo di costruzione del titolo abilitativo originario.~~

5. Nel caso in cui la struttura sia stata realizzata solo parzialmente, il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere è soggetto all'applicazione delle nuove modalità di calcolo del contributo ove siano intervenute modifiche delle modalità di determinazione e/o delle tariffe. Per le varianti in corso d'opera i Comuni, a fine lavori ovvero in sede di controllo della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA), verificano il calcolo del contributo di costruzione sulla base delle modifiche eseguite. L'esito della verifica può comportare il conguaglio del contributo stesso. In caso di variazioni essenziali la verifica del calcolo del contributo di costruzione è condotta sulla base dei valori vigenti alla data della presentazione della variante; in caso di variante non essenziale sono presi in esame i valori unitari vigenti all'atto della presentazione della SCIA/CILA o del rilascio del PdC.

8. Per interventi residenziali di edilizia sostenibile, anche finalizzati al recupero dell'esistente, intendendo come tali le soluzioni tecniche atte a garantire il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il risparmio di acqua potabile, il riutilizzo delle acque piovane, e/o che si avvalgano di materiali da costruzione, componenti, impianti esenti dallo sviluppo di gas tossici ed emissioni di particelle, radiazioni o gas pericolosi, l'uso di materiali e manufatti recuperabili ecc.) è prevista una riduzione degli oneri di U2 fino al ~~35%~~ 30%, di cui il 25% introdotti con deliberazione del C.C. n.7 del 31.3.2009. Tale riduzione viene determinata, con riferimento ad ogni intervento edilizio, mediante apposita scheda di valutazione approvata con Determina del responsabile del competente servizio n.194 del 18.05.2009.

15. A scomputo totale o parziale dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione primaria, il soggetto attuatore può realizzare direttamente, in tutto o in parte, le relative opere; nel caso in cui il soggetto attuatore realizzi direttamente parte delle opere di urbanizzazione primaria, esso è tenuto a corrispondere gli oneri afferenti alla quota-parte di opere non realizzate, secondo le quote percentuali

**modalità** stabilite dal Comune. Nel caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale dell'onere occorre sempre verificare che il valore delle opere realizzate sia pari o superiore al valore scomputato; in caso contrario deve essere corrisposta la corrispondente somma dovuta a conguaglio.

- 4. Determinazione del Servizio Urbanistica e ambiente n. 13 del 15.01.2019:** “Adeguamento ISTAT per l'anno 2019 del costo base di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi dell'edilizia privata”.